

St. Gallen, 30. September 2021

Manuela Dean
Telefon 071 282 35 35
manuela.dean@ahv-ostschweiz.ch

Info 03/2021 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali

Gentili Signore e Signori

Con le nostre newsletter Kompakt n. 13 e n. 14 (30.08 risp. 09.09.2021) abbiamo esaurientemente informato gli abbonati in merito agli adeguamenti a breve termine nel settore delle assicurazioni sociali. Di seguito riassumiamo queste informazioni:

1. Coronavirus

- **IPG: indennità per perdita di guadagno Corona; adeguamenti dall'01.09.2021:**

Dall'01.09.2021 non sussiste più alcun diritto a indennità in seguito a un divieto generalizzato di manifestazioni. Sono eccettuate le grandi manifestazioni che sottostanno all'autorizzazione delle autorità cantonali, tuttavia, solo se un'eventuale pretesa è sorta in virtù di disposizioni decise a livello cantonale o federale, la limitazione dell'attività lucrativa è considerevole e inoltre è direttamente connessa con le misure di lotta contro il coronavirus.

- **Misure di protezione per persone a rischio:**

Con decisione del Consiglio federale del 25.08.2021, le misure di protezione per le persone a rischio sono state prorogate fino al 30.09.2021. Dall'01.07.2021, sono considerate persone particolarmente a rischio le donne incinte e le persone affette da malattie o anomalie genetiche secondo l'allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19 che non possono essere vaccinate per motivi medici.

Con **decisione del 17.09.2021**, il Consiglio federale **ha nuovamente prorogato le** misure per la protezione delle persone particolarmente a rischio. Di conseguenza, il diritto a un'indennità per perdita di guadagno per persone particolarmente a rischio è stato esteso fino al **31.10.2021**.

- **Ripercussioni sulle assicurazioni sociali nel contesto internazionale:**

- Per le **persone soggette all'Accordo sulla libera circolazione delle persone o alla Convenzione AELS**, l'assoggettamento assicurativo non cambierà a seguito delle restrizioni COVID-19. Una persona è considerata attiva in Svizzera anche se non può esercitare fisicamente la propria attività sul territorio svizzero (ad es. in particolare i frontalieri in home office). Tuttavia, considerata la diversità delle situazioni nei singoli Stati, non sussiste alcun termine a livello europeo per l'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento.

Ad eccezione dei rapporti con la Francia, l'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento varrà in linea di massima almeno fino al 31.12.2021 sia nelle relazioni con la Germania, l'Italia, l'Austria e il Liechtenstein sia con gli altri Stati. Per quanto attiene alla Francia, l'accordo è per il momento limitato al 15.11.2021.

Non appena la situazione sanitaria si sarà normalizzata, in linea di massima si applicheranno di nuovo integralmente le usuali regole di assoggettamento.

- **Persone soggette a una convenzione bilaterale di sicurezza sociale:** per gli Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, l'assoggettamento delle persone all'assicurazione non cambia se esse non possono temporaneamente fornire fisicamente la prestazione lavorativa in Svizzera a causa della situazione straordinaria legata al coronavirus.
- **Persone che non sono soggette a nessuna convenzione di sicurezza sociale:** le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente sulla base dell'art. 1a cpv. 1 lett. b LAVS. Ciò vale anche per le persone domiciliate in Stati con i quali la Svizzera non ha stipulato alcuna convenzione di sicurezza sociale e che, a causa del coronavirus, esercitano temporaneamente la loro attività da casa o non possono recarsi sul loro posto di lavoro in Svizzera per iniziare la loro attività lavorativa come contrattualmente concordato. Esse sono assoggettate al diritto svizzero per tutti i rami delle assicurazioni sociali (inclusa l'assicurazione contro gli infortuni), ad eccezione tuttavia dell'assicurazione malattie.

2. Convenzione di sicurezza sociale con la Bosnia ed Erzegovina


L'01.09.2021 è entrata in vigore la nuova convenzione di sicurezza sociale che disciplina il coordinamento delle assicurazioni sociali tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina. Rispetto alla convenzione in vigore sino a tale data, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di assegni familiari secondo la LAFam, di durata del distacco, di coassicurazione dei familiari senza attività lucrativa e di totalizzazione delle rendite dell'AI:

- gli **assegni familiari** secondo la LAFam non rientrano più nel campo d'applicazione materiale della convenzione. Non sussiste pertanto più alcun diritto a prestazioni per i figli domiciliati all'estero.
- La durata del distacco è ora pari a 24 mesi (finora 36 mesi). Essa può tuttavia essere prorogata fino a un massimo di sei anni mediante accordo speciale tra le autorità competenti.
- **I familiari senza attività lucrativa** che accompagnano una persona distaccata in Bosnia ed Erzegovina (ad es. il coniuge) **rimangono ora assicurati nell'AVS/AI/IPG svizzera**. Nel caso inverso, sono assicurati come sinora nello Stato contraente e quindi esonerati dall'AVS/AI/IPG.
- Totalizzazione per la costituzione del diritto a una rendita AI: per l'adempimento della durata minima contributiva per la costituzione del diritto a una rendita AI (3 anni) sono ora computati i periodi di contribuzione all'estero. Tuttavia, almeno un anno di contribuzione deve essere adempiuto in Svizzera e gli altri periodi devono essere compiuti in un Paese che ha stipulato con la Svizzera una convenzione di sicurezza sociale in cui è prevista la totalizzazione dei periodi assicurati.

In conclusione, ci permettiamo di indicarvi quanto segue: nell'ambito della digitalizzazione, ma in particolare con gli adeguamenti in corso delle basi legali a causa dell'attuale situazione pandemica, riceviamo una parte delle relative comunicazioni e disposizioni per l'attuazione a brevissimo termine. Naturalmente ci adoperiamo al massimo per informare i nostri clienti il più rapidamente possibile in merito a tutte le novità. Possiamo tuttavia garantire ciò solo tramite la nostra **newsletter "Kompakt"**; gli invii cartacei delle informazioni sono di regola limitati a tre edizioni all'anno. Affinché possiate essere sempre aggiornati sulle ultime disposizioni di legge, anche qualora usiate già il nostro «connect», vi chiediamo di abbonarvi alla nostra newsletter; potete effettuare l'iscrizione in maniera semplicissima sulla pagina iniziale del nostro sito Internet.

Cordiali saluti

**Ostschweizerische Ausgleichskasse
für Handel und Industrie**



Andreas Fässler
Amministratore